

Le figure del Segretario e del Direttore, la funzione apicale e il controllo sugli EE.LL

(di Giancarlo De Maria)

Nel sempre attuale tema dei controlli sugli Enti Locali le figure del Segretario e del Direttore Generale dovrebbero entrambe svolgere un ruolo di grande rilevanza, sia pure con funzioni distinte. Partendo da qui si può cercare di affrontare e portare a soluzione anche il problema del futuro delle due suddette figure apicali nell'ordinamento locale.

Se si pretende di dare una risposta adeguata a questa domanda, non si può trattare il problema in maniera sbrigativa e dicotomica, per non dire manichea, tipica dell'animosità preconcepita di chi si erge a tutore di contrapposti ma speculari atteggiamenti corporativi.

E' invece necessaria l'analisi di una nutrita serie di altri problemi a quello correlati, il cui numero non viene esaurito da quelli che proverò di seguito ad elencare:

- L'opportunità della coesistenza di due distinte figure titolari delle due funzioni, ovvero quella opposta dell'unificazione delle due stesse funzioni in capo ad un'unica figura.
- L'attualità, o meno, del permanere di una funzione di coordinamento dei dirigenti dell'Ente.
- In caso affermativo, quale debba essere la natura di questo coordinamento; se si debba estendere a tutti gli aspetti della funzione dirigenziale o solo ad una parte di essi; se e in quale misura possa comportare il potere di avocazione.
- Quale libertà va concessa agli Enti nella scelta di entrambe le figure apicali: se essa debba essere totale o condizionata, e quindi orientata all'interno di elenchi predisposti altrove.
- Quale peso va attribuito, di conseguenza, al disposto costituzionale circa l'accesso per concorso agli impieghi pubblici.
- Quali opzioni, in questo ambito, consentano di ottemperare in modo ottimale al principio di buon andamento della P.A.
- Quali opzioni consentano di ottemperare in modo ottimale al principio della separazione dei ruoli tra politica e gestione.
- Quali opzioni, limitatamente alle due figure del Segretario e del Direttore Generale, siano le più idonee a garantire l'indispensabile rapporto di fiducia tra organi politici e dirigenza, ma al tempo stesso, nei confronti dei cittadini, il rispetto dei principi di legittimità dell'azione amministrativa e del corretto uso delle risorse pubbliche.

Come si vede, temi estremamente complessi cui un legislatore non immobilizzato da contrapposte pressioni, sarebbe urgentemente tenuto a dare una definitiva e chiarificatoria risposta.

Il contributo che, senza alcuna pretesa di completezza, vorrei fornire in questa sede, si propone di tornare utile, assieme ai tanti altri ben più autorevoli, all'auspicato definitivo intervento normativo.

Per chiarezza di argomentazione, espongo subito la tesi che vorrei dimostrare con le motivazioni che seguiranno:

“La soluzione non solo pienamente praticabile, ma anche preferibile per il futuro delle due figure del Segretario e del Direttore negli Enti Locali di dimensione medio-grande è la loro coesistenza.

La minore dimensione degli Enti motiva e consente l'unificazione delle due funzioni in capo ad un'unica figura. Conseguentemente la funzione di Direzione Generale va resa obbligatoria in tutti gli Enti, mentre la figura del Direttore generale separata da quella del Segretario, va resa obbligatoria nei soli Enti maggiori. I Sindaci e i Presidenti di Provincia debbono poter liberamente individuare i titolari di entrambe le funzioni senza l'anacronistico ricorso obbligatorio ad elenchi predisposti e gestiti da associazioni di categoria.”

La distinzione delle due funzioni: presupposto per tenere concettualmente distinte le due funzioni è la presa d'atto di come la previsione del ruolo di Direttore Generale costituisca un'innovazione nel nostro ordinamento¹: non può essere pertanto né un modo "moderno" di chiamare il Segretario Generale, né tantomeno una sua naturale evoluzione. Ciò è ampiamente dimostrato dalla radicale diversità delle funzioni che la legge affida al Direttore Generale rispetto a quelle tradizionalmente svolte dal Segretario Generale. Siamo in presenza di una cesura, non di una crescita lineare.

Nulla di ciò cui era preposto un tempo il Segretario Generale ha a che fare, infatti, con i criteri esplicitamente introdotti dalla L. 241/90 come valori di riferimento per l'azione amministrativa in ossequio al principio di buon andamento della P.A.

L'introduzione altrettanto esplicita operata dalla 241 del valore della trasparenza dell'azione amministrativa, già implicitamente richiamava la necessità di una funzione cui connettere, appunto, la responsabilità della messa in trasparenza del processo di programmazione degli obiettivi, dell'allocazione su di essi delle risorse necessarie alla loro realizzazione, del monitoraggio sul loro andamento e sugli esiti finali.

Una funzione pertanto di presidio della rendicontabilità e della leggibilità dell'azione amministrativa oltretutto connessa alla responsabilità del controllo interno sull'efficienza-efficacia della stessa.

La funzione del Segretario Generale nulla ha mai avuto a che fare con tutto ciò e neppure con quello che costituisce invece un altro fondamentale presupposto normativo che richiama la necessità della funzione di Direzione Generale: la separazione tra le funzioni proprie degli organi politici e quelle proprie della dirigenza.

Il Direttore Generale incarna, infatti, il punto di snodo tra politica e gestione.

Se è essenzialmente Dirigente tra i Dirigenti (e quindi sicuramente mai accostabile ad un ruolo politico) è però anche colui che ha il compito di interpretare e tradurre in strategie operative (ed in dettagliati piani degli obiettivi)² l'indirizzo politico, facendosi garante, nei confronti di chi è diretto e unico responsabile di fronte ai cittadini dell'utilizzo delle risorse pubbliche, che tali risorse siano impiegate nella ricerca di sempre più elevati livelli di efficienza e di efficacia.

La funzione di coordinamento dei Dirigenti affidata al Direttore Generale nell'ambito della nuova cultura del risultato propugnata dalla legge, ha pertanto natura del tutto diversa dalla funzione di coordinamento che veniva attribuita al Segretario Generale nel vecchio quadro normativo.

Il coordinamento dei Dirigenti affidato al Segretario trovava infatti la sua ragion d'essere nel precedente e superato sistema valoriale della P.A., e quindi degli Enti Locali, imperniato pressoché esclusivamente sul principio di legalità e poco o niente sugli esiti pratici dell'azione amministrativa. Il Segretario Generale era quindi posto sì al vertice della Dirigenza, ma di una Dirigenza che tale era solo di nome e non ancora di fatto, mancando ad essa l'elemento costitutivo prioritario della funzione dirigenziale: la responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi di propria competenza.

Il presente però vede ormai il maturo affermarsi negli Enti locali della "cultura del risultato" e quindi vede inevitabilmente spostarsi la funzione di coordinamento dei "nuovi" dirigenti "responsabilizzati" nella figura del Direttore Generale: figura che ha tra i suoi scopi fondamentali l'introduzione e la valorizzazione nell'Ente di una filosofia organizzativa basata sul principio di responsabilità oltretutto sui valori di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

¹ Vedi l'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990 n.142, come introdotto dall'articolo 6, comma 10 della legge n.127/97 oggi recepito nell'articolo 108 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.

² Vedi art. 197,c. 2, lettera a) del Dlgs 267/2000 come richiamato dall'art. 108, c.1 dello stesso T.U.

Pertanto, a ragione delle motivazioni stesse che stanno alla base della loro previsione nell'evoluzione storica del quadro normativo e della differente finalità della funzione di coordinamento dei Dirigenti per loro prevista, possiamo affermare che quelle relative rispettivamente al Direttore Generale e al Segretario Generale sono funzioni non solo diverse, ma anche, in ordine alla ratio che le ha introdotte nell'ordinamento, abissalmente distanti.

Le argomentazioni finora esposte comportano, se accettate come valide, la sola necessità dell'esistenza in ogni ente delle due distinte funzioni. Va sottolineato che la loro obbligatorietà non è però ancora esplicitamente prevista dalla legge³, come sarebbe auspicabile anche per non favorire la sopravvivenza di atteggiamenti di resistenza, da parte degli amministratori, alla distinzione dei ruoli, che si possono concretizzare in una perdurante e più o meno occulta ingerenza nella gestione.⁴ Quanto esposto non comporta ancora, però, la necessità della messa in capo di queste due distinte funzioni a due distinte figure.

L'opportunità di operare anche quest'ultima distinzione, almeno negli Enti di medio-grandi dimensioni, discende da ulteriori valutazioni che possiamo descrivere come segue.

Partiamo dalla perfino ovvia affermazione che la cultura del risultato esplicitamente propugnata dall'innovazione normativa non ha soppiantato, ma si è affiancata finalmente con pari dignità, alla cultura del mero rispetto della legalità. La responsabilità della legittimità come dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa è posta anzitutto in capo ad ogni dirigente: ciò va costantemente riaffermato e tenuto presente per evitare che vengano previste e formalmente introdotte dagli statuti e dai regolamenti nuove funzioni di tutoraggio che spianerebbero la strada a nuove forme di sostanziale deresponsabilizzazione della dirigenza pubblica.⁵

Ciò doverosamente premesso, non si può però negare la necessità che un efficace sistema di controlli interni, quale voluto dalla legge per gli enti locali,⁶ sia presidiato da figure a ciò esplicitamente responsabilizzate. Questa affermazione trova conforto in un gran numero di provvedimenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti, adottati nell'ambito della loro funzione ispettiva, che hanno spesso messo in rilievo, quale importante causa della rilevata inadeguatezza dei sistemi di controllo interno predisposti da molti Enti, la mancata attribuzione, da parte degli statuti e dei regolamenti, della responsabilità del loro presidio.

³ Il T.U. all'art. 108, comma 4 recita: "quando...il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni POSSONO ESSERE CONFERITEal Segretario". Un'opportuna modifica normativa dovrebbe comportare la sostituzione delle parole "possono essere conferite" con la parola "sono".

⁴ Dati forniti dall'UPI nazionale nel dicembre 2003 mettevano in evidenza una ripartizione in tre nuclei, numericamente quasi equivalenti, degli atteggiamenti delle Province italiane: un terzo di esse aveva un Segretario e un Direttore, un altro terzo aveva posto in capo al Segretario anche la funzione di Direzione Generale, ma l'ultimo terzo non aveva neppure previsto nel proprio ordinamento la funzione di Direzione Generale. Ben si comprende come quest'ultimo atteggiamento, eliminando il punto di snodo tra politica e gestione costituito dalla funzione di Direzione Generale, determini, tra l'altro, una più diretta dipendenza dai singoli Assessori dei Dirigenti dei Settori cui afferiscono le materie delegate, mettendo fortemente a rischio la concreta applicazione del principio di distinzione, nonché indebolendo il ruolo del Sindaco-Presidente nei confronti sia dei membri della Giunta, che dell'organo collegiale stesso.

⁵ Ogni sistema di controllo interno dovrebbe infatti essere caratterizzato da interventi di verifica rigorosamente a posteriori, e mai porsi l'obiettivo della validazione preventiva. Da questa attività di verifica successiva, tesa ad evidenziare i punti di maggiore debolezza dell'apparato, possono poi discendere interventi di natura sia formativa sia sanzionatoria.

⁶ Vedi Dlgs 267/2000, art. 147

Appare logicamente conseguente a quanto sopra detto in ordine alla genesi normativa delle due funzioni, affidare la responsabilità dell'organizzazione, dell'efficace funzionamento e del presidio dei sistemi di controllo interno di legittimità e di efficienza-efficacia dell'azione amministrativa, rispettivamente al Segretario ed al Direttore Generale.

In tal modo inoltre tra le due figure del Direttore Generale e del Segretario Generale, in quanto poste a presidio dei due distinti aspetti del sistema dei controlli interni, viene a concretizzarsi un parallelismo che motiva ed al tempo stesso ha come conseguenza la non sovraordinazione reciproca prevista dalla legge.⁷

La responsabilità sui sistemi di controllo interno infine, già da sola motiva adeguatamente una risposta positiva alla domanda sull'opportunità-necessità del permanere negli Enti Locali di funzioni (e connesse figure) di coordinamento della dirigenza, anche a fronte delle obiezioni che possono essere ingenerate da una lettura non contestuale del T.U.⁸ La supremazia gerarchica trova il suo limite precisamente nelle motivazioni che ne hanno giustificato il permanere e pertanto produrrà i propri effetti solo in relazione alla necessità di vigilare sul rispetto della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia. Ciò che comporta l'esclusione di ogni possibilità di ingerenza sull'organizzazione e sulle modalità di gestione delle risorse affidate ai singoli dirigenti, ed il persistere, invece, della sola possibilità di verificare a posteriori la qualità dei risultati ottenuti. Da queste premesse appare perlomeno problematico far discendere il permanere in capo alle due figure apicali del potere di avocazione, poiché la natura stessa di un provvedimento di avocazione connette la sua adozione a situazioni di necessità ed urgenza, rilevabili esclusivamente tramite l'esercizio di una funzione di controllo di tipo adempimentale che, se concretamente esercitata dal superiore gerarchico, confliggerebbe insanabilmente con l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti.

Riprendendo il filo delle precedenti argomentazioni, si può concludere che il problema della priorità da assegnare alla legittimità dell'atto, ovvero all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa è, con tutta evidenza, potenziale fonte di conflitto. Pertanto il Segretario che assommi anche le funzioni di Direttore Generale viene posto costantemente nella condizione di dover controllare se stesso. Condizione che ha come conseguenza il rischio di un'altalenante adozione da parte del Segretario-Direttore di comportamenti giustificatori (a ragione del rispetto della legittimità) dell'inefficienza dell'apparato che egli stesso coordina in via esclusiva e, per contro, giustificatori di una non corretta confezione degli atti (a ragione del primato dei valori dell'efficienza e dell'efficacia) cui può essere spinto da specifiche pressioni.

Inoltre, dall'esistenza di due distinte figure da porre a presidio dei due diversi aspetti del controllo interno, non può che trarre vantaggio la funzione politica.

In particolare il Sindaco-Presidente potrà avvalersi di due elevate professionalità in grado di istruire e sottoporre alla sua valutazione ogni decisione che comporti prima di essere adottata un'attenta disamina di tutti gli aspetti relativi da un lato alla correttezza amministrativa e dall'altro all'efficienza-efficacia, in tutti quei casi in cui non risulti possibile il loro contestuale ottimale perseguimento.

⁷ importante tenere presente, sulla coesistenza delle due figure, quanto disposto dal c.3 dell'art. 97 del Dlgs 267/2000 (T.U. EE.LL.)

⁸ vedi, del Dlgs 267/2000 il comma 6 dell'art.107: "i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione", ma anche il comma 4 dell'art.97 e l'ultimo capoverso del comma 1 dell'art.108.

Al contrario, lasciare in capo ad un'unica figura l'autonoma valutazione di entrambi gli aspetti avrà come conseguenza il rischio di un improprio e non certo auspicabile condizionamento della funzione politica.

Infine non si può trascurare un altro importante elemento, questa volta deducibile direttamente dalla legge, a favore della distinzione delle due figure.

Il Testo Unico opera infatti una chiara distinzione in ordine agli organi politici di riferimento rispettivamente del Segretario e del Direttore Generale.⁹

Mentre per il Direttore Generale si configura un rapporto con il Sindaco-Presidente che lo nomina e lo revoca la cui esclusività è appena temperata dalla previsione di una preventiva deliberazione di Giunta, al Segretario spettano compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti di **tutti** gli organi dell'Ente, ivi inclusi quindi quei Consigli le cui funzioni, se si vuole limitare il rischio (ben presente a chi ha operato negli Enti Locali nell'ultimo decennio) di una progressiva riduzione delle concrete possibilità di essere efficacemente svolte, hanno bisogno del supporto di un autorevole riferimento all'interno dell'apparato dell'Ente.

Questa funzione di riferimento per il Consiglio è stata di fatto svolta in questi anni, soprattutto negli Enti di dimensioni medio grandi, proprio dai Segretari che in tal modo hanno spesso agito anche in funzione di garanzia nei confronti delle minoranze. Sarebbe forse opportuno formalizzare in modo esplicito per legge questa relazione del Segretario con le Assemblee elettive (ad esempio prevedendo un loro consultazione preventiva alla nomina da parte del Sindaco-Presidente). Ciò si tradurrebbe anche in un controbilanciamento rispetto al peso degli altri due Organi di governo cui in via esclusiva "riferisce" il Direttore Generale.¹⁰

Non sarebbe però corretto trascurare l'incidenza che le dimensioni dell'Ente ha sulla necessità di tenere disgiunte le due figure.

In un Ente di piccole dimensioni, infatti, l'oggettiva vicinanza dell'organo politico al complesso della dirigenza, dove esista, o comunque dei responsabili dei diversi settori attenua il rischio di uno sbilanciamento di potere che penalizzi l'organo politico stesso. Conseguenza, questa, assai probabile, invece, dell'unificazione in capo alla sola figura del Segretario delle funzioni di presidio dei due diversi aspetti del controllo interno in un Ente di medio-grandi dimensioni dove di norma è episodico il rapporto diretto tra il Sindaco-Presidente e la Dirigenza dei settori.

E' innegabile, in altri termini, che la negatività degli effetti della sovrapposizione tra la funzione di controllore e la posizione di controllato poste in capo al solo Segretario, trovi in un ambiente organizzativo medio-piccolo un oggettivo antidoto nella circolazione delle informazioni che questo garantisce anche se quasi sempre in modo informale.

E' importante sottolineare con realismo quanto sopra anche per non correre il rischio di forzature che, per sovrammercato, avrebbero il torto di non tener conto degli effetti da esse prodotti nella nostra specifica realtà istituzionale che vede la schiacciante predominanza numerica di enti di piccole dimensioni i quali mal sopporterebbero la doppia presenza di Segretario e Direttore, non ultimo per ragioni meramente economiche.

Per tutti gli enti medio-piccoli la legge si dovrebbe limitare a rendere obbligatoria l'introduzione a fianco di quella del Segretario, della funzione di Direzione Generale, lasciando totale libertà circa l'imputazione in capo a un solo ovvero a due distinti soggetti della titolarità delle stesse.¹¹

⁹ vedi Dlgs 267/2000; art. 97 c.2 e art. 108 cc. 1 e 2.

¹⁰ Vedi, sull'argomento, anche l'articolo a pag.26 del numero 6 del 2004.

¹¹ Vedi quanto richiamato alle precedenti note 3 e 4

Rimane da esaminare il problema relativo alle modalità di individuazione dei titolari cui conferire le funzioni di Segretario e di Direttore Generale.

E' bene richiamare subito l'art. 97 della Costituzione che, al comma 3 recita: "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Ciò doverosamente premesso è altrettanto urgente ricordare agli irriducibili avversatori dello spoils system¹², di cui colme sono le fila delle corporazioni pubbliche più nostalgiche dell'ancien regime, che ormai non si contano più le sentenze della Consulta che sono entrate nel merito delle deroghe alla regola del concorso. E che queste pronunce, perseguendo lo scopo della delimitazione del campo in cui il legislatore può agire per determinare le eccezioni (i "casi" stabiliti dalla legge, appunto), hanno per contro reso visibile lo stesso ed esteso non poco le sue dimensioni.¹³

Anzitutto l'applicazione della regola del concorso non può confliggere con il rispetto di altri principi costituzionali, tra cui, in primis, ma non solo, quello del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui al primo comma del citato art. 97. In secondo luogo, tra i casi nei quali la rigida applicazione della regola del concorso potrebbe compromettere l'attuazione di principi costituzionali, vengono, da dette sentenze, esplicitamente ricompresi gli "uffici" destinati "in modo diretto" al supporto degli organi politici e alla collaborazione con essi.

Il legislatore, disciplinando le modalità di scelta del Direttore Generale e dei Segretari degli EE.LL.¹⁴ ha sicuramente inteso ricomprendere queste figure quali titolari di uffici aventi le caratteristiche sopra richiamate. Il nostro ultimo argomento potrebbe quindi considerarsi esaurito concludendo che da parte del Sindaco-Presidente è possibile, in quanto costituzionalmente ammissibile, scegliere (o, nel caso dei Segretari, *nominare*, che è cosa ben diversa) il Direttore ed il Segretario "intuitu personae".

Solo che, nel caso dei Segretari, non si può parlare nell'attuale ordinamento di autentica libertà di scelta, bensì di un mero potere di nomina strettamente limitato al novero di coloro che sono ammessi (tramite procedure selettive gestite da soggetti terzi) a far parte dell'Albo nazionale di cui all'art. 98 del T.U.

Poiché non si può negare che i Segretari comunali e provinciali svolgano funzioni di diretta collaborazione con l'organo politico, si potrebbe arrivare paradossalmente a porre il problema della costituzionalità dell'intero Capo II del Testo Unico, che non di altro si occupa se non di salvaguardare almeno parte delle prerogative che caratterizzavano la figura del Segretario in un ordinamento dello Stato e delle Autonomie Locali che ha trovato la sua definitiva pietra tombale nel nuovo Titolo V della Costituzione.

Ma anche limitandoci ad utilizzare, come è mia intenzione, lo strumento del paradosso quale mero ausilio alla riflessione, non si può non evidenziare come la stessa esistenza degli Albi professionali, con la loro forte caratterizzazione di autoreferenzialità che spesso sfocia in aperto corporativismo, sia anacronistica e del tutto originale nel panorama europeo.

Anzichè costringere ad individuare forzatamente in un ambito predefinito (e predefinito col peso determinante, anche se non sempre esclusivo, dalla stessa categoria!¹⁵) il collaboratore di cui ci si intende avvalere, meglio sarebbe utilizzare la pratica della certificazione, promossa ed avviata, questo sì, dalle stesse Associazioni di categoria, lasciando però ai Sindaci ed ai Presidenti la completa libertà nella scelta (anche dei Segretari e non più solo dei Direttori Generali). Nel senso di consentirne comunque l'individuazione anche al di fuori del novero dei soggetti la cui professionalità e le cui capacità siano state certificate; e valorizzando pienamente, in tal modo, lo

¹² La paternità dell'espressione, ormai diffusissima, sembrerebbe doversi attribuire al senatore USA, William L. Marcy che in un discorso del 1831 pronunciò la frase "le spoglie del nemico appartengono a chi vince".

¹³ Sent. Corte Cost. n. 453/90, n. 333/93, n. 477/95, n. 1/99

¹⁴ Dlgs. 267/00 art. 108 e art. 99

¹⁵ Vedi, per quanto riguarda l'Albo dei Segretari, in particolare l'art. 102 del Dlgs 267/00

stretto ed indispensabile rapporto di fiducia che deve intercorrere tra Sindaco-Presidente e direzione apicale dell'Ente, rapporto di fiducia che motiva quanto contenuto nelle citate sentenze della Corte Costituzionale quando tra le deroghe sicuramente ammissibili alla regola del concorso pubblico, viene ricompreso il caso degli uffici destinati alla diretta collaborazione con l'organo politico.

L'attuale modalità di selezione e nomina dei Segretari, al contrario, configurandosi come una sorta di "ibrido" tra la selezione per concorso e l'individuazione "intuitu personae", costituisce un limite ingiustificato all'adozione di modalità motivatamente dichiarate ammissibili dalla stessa Consulta.

Se si sceglie di valorizzare anzitutto l'intercorrente rapporto di fiducia, si deve necessariamente lasciar cadere l'obiezione, non certo peregrina, che la totale libertà nell'individuazione di Segretari e Direttori potrebbe determinare scelte dettate da logiche ben lontane da una rigorosa valutazione di professionalità, capacità ed esperienza. Va espressa una preferenza per il valore di riferimento che si deve privilegiare a costo di correre i rischi connessi, perché è la classica situazione in cui una terza ipotesi non è data. Non lo è certo l'"ibrido" della scelta all'interno di un Albo. La strada della certificazione può invece contenere, anche se non certo eliminare, il rischio di individuazioni improprie, mettendo Sindaci e Presidenti di fronte alla responsabilità di scelte non suffragate da validi elementi di valutazione.

Solo quest'ultima strada ritengo che abbia la stessa direzione dell'innovazione che ha caratterizzato in questi anni la Pubblica Amministrazione. In senso diametralmente opposto si muovono invece le troppo tenaci, per non essere sospette, difese dell'esclusività dell'accesso per concorso: come se questa esclusività avesse garantito finora (come un po'farisaicamente viene spesso affermato) il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.!

E ancor più, in senso contrario all'innovazione si muovono i tentativi di associare alle stesse logiche di difesa corporativa i soggetti, quali i Direttori Generali, che finora ne sono stati volutamente e con coerente tenacia al di fuori, aprendo loro le porte delle istituzioni di tale logiche figlie e strumenti.

Giancarlo De Maria